

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore Prof. Avv. Francesco Paolo PATTI

Il Collegio, nella seduta del 27/06/2024,

- dopo aver esaminato l'istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 0004827/24 del 24/04/2024 presentata dall'intermediario resistente
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"
- rilevato che l'errore materiale segnalato dall'istante non determina un diverso esito del ricorso, ha disposto il deposito della motivazione emendata come segue, fermo restando il precedente dispositivo.

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 21/07/2014, estinto anticipatamente in data 31/05/2018, in corrispondenza della rata n. 48/120, parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 2.952,00 euro.

L'intermediario resiste al ricorso eccependo che la banca avrebbe rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa vigente; la voce di costo commissione per il perfezionamento del finanziamento dal contratto presenterebbe una natura *up-front* e non sarebbe soggetta a restituzione; le provvigioni all'intermediario del credito sarebbero parimenti *up-front* e sarebbero volte a remunerare l'attività d'intermediazione della quale si è avvalso il cliente; la banca, in sede di conteggio estintivo, avrebbe provveduto a

rimborsare le voci di costo Commissioni in qualità di mandataria per la gestione del finanziamento; il premio relativo alla polizza vita e il premio relativo alla polizza rischio di perdita dell'occupazione sarebbero stati già rimborsati. Per l'effetto, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.
2. Occorre premettere che parte ricorrente nel promuovere la propria domanda è incorsa in un evidente errore di calcolo, poiché nell'ultima colonna della tabella contenuta nel ricorso ha presentato tre importi alla base della richiesta restitutiva (Euro 1.378,85 + Euro 257,63 + Euro 1.315,52), ma invece di sommare le voci, ha indicato come totale l'ultima delle voci. Deve quindi farsi riferimento all'importo risultante dalla somma delle tre voci, ossia Euro 2.952,00.
3. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.
4. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
5. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.
6. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.
7. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni*

dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

8. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*
9. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».*
10. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territo-riali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».*
11. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».*
12. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.
13. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.
14. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-octies, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse *«non sono soggette a riduzione».*
15. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse

«alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

16. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.
17. Ciò premesso, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 3548/2017, in cui il Collegio di Roma ha ritenuto *up-front* le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto; ha ritenuto *recurring* le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento. Inoltre, il Collegio ha stabilito che le provvigioni dell'intermediario del credito sono *up-front* nel caso in cui l'intermediario del credito sia un agente in attività finanziaria (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 12720/2017).
18. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72
TAN	▶	5,40%

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,70%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale rimborsi ▼	
○	commissione perfezionamer (up front)	€ 665,52	€ 399,31 ○	€ 257,55 ⊕	○	€ 257,55
○	provvigione intermediario (up front)	€ 3.398,40	€ 2.039,04 ○	€ 1.315,16 ⊕	○	€ 1.315,16
○	interessi ...	€ 6.474,24	€ 3.884,54 ⊕	€ 2.505,49 ○	○	€ 1.378,84
○	mandataria per la gestione (recurring)	€ 665,52	€ 399,31 ⊕	€ 257,55 ○	○	-€ 0,29
○	...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	⊕	€ 0,00
○			€ 0,00 ⊕	€ 0,00 ○	○	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 2.951,26

19. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.
20. Si fa presente che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di € 2.951,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di € 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 15/03/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 21/07/2014, estinto anticipatamente in data 31/05/2018, in corrispondenza della rata n. 48/120, parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.315,52.

L'intermediario resiste al ricorso eccependo che la banca avrebbe rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa vigente; la voce di costo commissione per il perfezionamento del finanziamento dal contratto presenterebbe una natura *up-front* e non sarebbe soggetta a restituzione; le provvigioni all'intermediario del credito sarebbero parimenti *up-front* e sarebbero volte a remunerare l'attività d'intermediazione della quale si è avvalso il cliente; la banca, in sede di conteggio estintivo, avrebbe provveduto a rimborsare le voci di costo Commissioni in qualità di mandataria per la gestione del finanziamento; il premio relativo alla polizza vita e il premio relativo alla polizza rischio di perdita dell'occupazione sarebbero stati già rimborsati. Per l'effetto, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.
2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.
3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.
5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.
6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e*

quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».
10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».
11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.
12. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.
13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-octies, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».
14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».
15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.
16. Ciò premesso, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 3548/2017, in cui il Collegio di Roma ha ritenuto *up-front* le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto; ha ritenuto *recurring* le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento. Inoltre, il Collegio ha stabilito che le provvigioni dell'intermediario del credito sono *up-front* nel caso in cui l'intermediario del credito sia un agente in attività finanziaria (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 12720/2017).
17. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	5,40%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,70%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione perfezionamento (up front)	€ 665,52	€ 399,31 ○	€ 257,55 ●	○		€ 257,55
○	provvigione intermediario (up front)	€ 3.398,40	€ 2.039,04 ○	€ 1.315,16 ●	○		€ 1.315,16
○	interessi ...	€ 6.474,24	€ 3.884,54 ●	€ 2.505,49 ○	○	€ 2.505,70	€ 1.378,84
○	mandataria per la gestione (recurring)	€ 665,52	€ 399,31 ●	€ 257,55 ○	○	€ 399,60	-€ 0,29
○	...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		€ 0,00
○			€ 0,00 ●	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti € 2.951,26

18. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.
19. Si fa presente che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di € 2.951,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di € 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA